

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

28 SET. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

ADDI' **28 SET. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 1409

OGGETTO: Criteri per l'adozione di un regolamento interno del Comitato regionale per il Territorio.



Oggetto: "Criteri per l'adozione del regolamento interno del Comitato Regionale per il Territorio"

LA GIUNTA REGIONALE

Per proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

PREMESSO:

CHE con la legge regionale 2.dicembre 1999, n.38 è stato istituito il Comitato Regionale per il Territorio quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica;

CHE ai sensi dell'art.16 della L.R. citata detto organo consultivo deve esprimere in particolare parere su:

- a) il P.T.R.G. ed i piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale;
- b) i piani territoriali paesistici;
- c) i piani territoriali provinciali generali ed i piani settoriali provinciali contenenti disposizioni di rilevanza territoriale;
- d) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- e) i piani delle aree naturali protette;
- f) le schede di cui all'articolo 15, comma 2, ai fini della relazione sullo stato della pianificazione della Giunta regionale;
- g) altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli organi regionali;

CHE la norma transitoria di cui all'art.67 della stessa L.R. dispone che il Comitato Regionale per il territorio subentra nelle funzioni della prima Sezione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l'Urbanistica e Assetto del Territorio di cui alla L.R. 8 novembre 1977, n.43 e successive modifiche relativamente ai procedimenti già avviati ma non ancora conclusi alla data del suo insediamento;

CHE a norma del richiamato art.16 – comma 5) – la Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente, da esprimere entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, deve indicare i criteri per l'adozione da parte del Comitato Regionale per il territorio di un regolamento interno con il quale devono essere definiti:


- a) le modalità di funzionamento del comitato;
- b) i casi di decadenza dei membri e quelli in cui essi sono obbligati ad astenersi dalle riunioni;
- c) le procedure per l'esame degli affari sottoposti al comitato e per l'emissione dei relativi pareri;
- d) la formazione delle commissioni relatrici, in modo da garantire la partecipazione di esterni, con solo voto consultivo, qualora i particolari argomenti all'ordine del giorno lo richiedano.

VISTO lo schema di delibera a tal fine predisposto dall'Area 13 A Servizi Tecnici.

RITENUTO di dover dare urgente attuazione al disposto di cui al citato art.16 – comma 5 – della L.R.38/99 con la formulazione dei criteri per l'adozione del regolamento interno del Comitato Regionale per il Territorio;

SENTITA la competente Commissione consiliare;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;



1109

28 SET. 2001

All'unanimità

DELIBERA

Di indicare come segue, ai sensi dell'art.16 – comma 5) – della legge regionale 2 dicembre 1999, n.38 i criteri da porre a base della formazione e adozione da parte del Comitato Regionale per il Territorio del proprio regolamento interno recante le modalità di espletamento della funzione consultiva di competenza.

A) Finalità del regolamento

1. Elevare il grado di consulenza tecnica in materia di pianificazione per la gestione urbanistica del territorio della Regione Lazio inteso nei suoi aspetti generali e settoriali;
2. Favorire il dialogo e confronto tra le strutture regionali competenti in materia al fine di consentire un coordinamento stabile ed operativo in seno al Comitato;
3. Qualificare, anche attraverso l'accelerazione dei processi amministrativi, l'attività della Regione per quanto attiene alla produzione di strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e urbanistica;
4. Assicurare la massima regolarità, attraverso la trasparenza di processi amministrativi posti in essere dal Comitato.

B) Modalità di funzionamento del Comitato

Il Comitato ha sede presso il Dipartimento Urbanistica e Casa dove si riunisce almeno una volta a settimana su convocazione del Presidente. La convocazione va comunicata otto giorni prima della seduta, ridotti a quattro giorni in caso d'urgenza.

Il Presidente procede alla predisposizione dell'ordine del giorno salvo deroghe per urgenze segnalate dall'Amministrazione regionale.

L'iscrizione degli argomenti all'O.d.G. avviene secondo l'ordine cronologico di acquisizione degli atti alla Segreteria del Comitato.

Il Presidente durante le sedute è assistito dal Segretario del Comitato che provvede all'accertamento del numero legale stabilito per la validità delle riunioni.

La sostituzione del Presidente e del Segretario sarà disciplinata in sede di stesura del regolamento interno.

La validità delle sedute è garantita a termine di legge con la presenza della metà più uno dei componenti il Comitato.

C) Decadenza dei membri del Comitato – Divieto di partecipazione alle adunanze.

1. La decadenza dei membri del Comitato, nei casi di assenza di assenza ingiustificata, sarà disciplinata dal regolamento interno e comunque avverrà con decreto Presidente Giunta;
2. Sono esclusi dalle riunioni del Comitato quei componenti, fino al 4° grado di parentela, che abbiano avuto parte anche per interposta persona, per attività professionali attinenti alla trattazione degli atti iscritti all'O.d.G. con esclusione degli incarichi di collaudo;
3. L'esclusione non si applica ai provvedimenti di carattere generale.



D) Le procedure per l'esame degli argomenti sottoposti al Comitato e per l'emissione dei relativi pareri

La regolamentazione del Comitato Regionale per il Territorio deve tenere conto dei seguenti elementi:

1. Eventuali comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale della seduta precedente;
3. L'O.d.G. deve indicare gli argomenti in ordine cronologico;
4. La completa registrazione della discussione su ciascun argomento dalla quale possa rilevarsi anche il nominativo dei singoli membri intervenuti;
5. La redazione del verbale della seduta dal quale deve risultare:
 - Il luogo e la data della seduta;
 - Il nome del Presidente e dei membri presenti;
 - Gli argomenti trattati e la sintesi dei singoli interventi dedotta dalla registrazione effettuata;
 - L'esito della votazione con l'indicazione di eventuali emendamenti proposti con il parere e le eventuali dichiarazioni di voto dei membri che ne abbiano fatto richiesta.


Il verbale, al quale deve essere allegata la trascrizione integrale della registrazione della seduta, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dal Comitato nella seduta successiva a quella cui si riferisce;

Per casi specifici e di particolare urgenza si rimanda alla stesura del regolamento interno;

6. I pareri predisposti dalle Commissioni relatrici devono essere allegati agli argomenti posti all'O.d.G.;
7. I pareri, obbligatori ma non vincolanti, espressi dal Comitato devono essere recepiti dalle Commissioni relatrice entro 15 giorni e sottoposti a ratifica dell'assemblea nella prima adunanza utile.

E) La formazione della Commissione relatrice

- 1) Il Presidente nomina congiuntamente per ciascun argomento una Commissione relatrice, cui è chiamato a far parte uno o più membri del Comitato, scelti tra quelli che hanno diritto di voto e il funzionario del dipartimento responsabile del procedimento che ha voto deliberativo limitatamente all'argomento trattato. La nomina della Commissione relatrice è comunicata dal Presidente nella prima seduta successiva alla nomina medesima;
- 2) Le Commissioni relatrici del Comitato dovranno essere composte almeno dal funzionario responsabile del procedimento e da un membro esterno del Comitato;
- 3) La composizione delle Commissioni relatrici potrà prevedere la partecipazione di membri esterni al Comitato ed alla stessa Amministrazione regionale, senza diritto di voto, qualora particolari temi o argomenti della pratica lo richiedano;



A_n

1409

28 SET. 2001

4

4) La Commissione relatrice dovrà evadere la pratica affidata entro 30 giorni dalla nomina; si potrà richiedere un solo rinvio dei per eventuali supplementi d'istruttoria;


5) La Commissione relatrice conclude l'esame con la redazione di una propria relazione, con riferimento alla proposta di parere della struttura. La relazione dovrà essere depositata presso la segreteria del Comitato in tempo utile in relazione alla data in cui l'argomento deve essere trattato.

La presente deliberazione non soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15 maggio 1997, n.127 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

01 OTT. 2001



Gu